

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI ASSENZA DELLE CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE,
MEMBRO O SEGRETARIO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il sottoscritto FRUSCIANTE LUIGINA, (C.F. FRS LGN75H42A489L) nato
a ATRIPALDA (AV), il 02/06/1975, residente a
TEGELWEG 230-22158 AMBURGO, documento d'identità CA70725 PL,
nominato dall'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo, con Decreto n. 817/25 del 28.08.2025, membro
della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura di gara per
l'affidamento di servizio di organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiana presso
l'Istituto Italiano di Cultura di Amburgo – CIG B790A44E84 – consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- Espressamente di accettare la nomina a membro della commissione giudicatrice, di cui sopra;
- in conformità agli articoli 5 e 12, comma 4, del D.M. 192/2017:
 1. ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera b) del d.lgs. 36/2023 e dell'articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001, di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;^A
 2. di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile^B comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

A Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;*

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

** Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: peculato; peculato mediante profitto dell'errore altrui; malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; abuso d'ufficio; utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio; rifiuto di atti d'ufficio – omissione; rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità; sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa; violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*

B Art. 51. (Astensione del giudice) Codice di procedura civile:

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.M. 192/2017, di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
4. ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera c), del d.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione, definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62^C e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36,^D con uno degli operatori partecipanti alla procedura;
5. solo per i membri della commissione non in servizio nella Sede estera, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera a), del d.lgs. 36/2023, di non essere stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all'indizione della procedura;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione sopra richiamate, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dallo svolgimento dell'incarico;
- di impegnarsi a svolgere l'incarico con imparzialità, rigore, riservatezza e in posizione di indipendenza e autonomia;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti sono acquisiti e trattati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, ed eventualmente pubblicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,

Amburgo, 28.10.2025


[firma]

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno)), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

C Art. 7 (Obbligo di astensione) D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165":

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D Art. 16 (Conflitto d'interessi) d.lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici:

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

